



Bruxelles, 10 ottobre 2014
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0105 (COD)

14074/14
ADD 1

CODEC 1980
TRANS 468

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (prima lettura) - Adozione a) della posizione del Consiglio in prima lettura b) della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

Dichiarazioni della Commissione

1. "La Commissione europea ha già fornito orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 4 della direttiva; le operazioni di trasporto non pregiudicano in modo significativo la concorrenza internazionale se l'utilizzo transfrontaliero resta limitato a due Stati membri e se le infrastrutture esistenti e i requisiti di sicurezza stradale lo permettono. In questo modo si raggiunge un equilibrio tra, da un lato, il diritto degli Stati membri, in virtù del principio di sussidiarietà, di decidere su soluzioni di trasporto appropriate alle loro circostanze specifiche e, dall'altro, la necessità che tali politiche non falsino il mercato interno."

2. "La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) in modo sistematico. Il ricorso a tale disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, punto b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato."

Dichiarazione comune di Finlandia e Svezia

"Conformemente alla direttiva 96/53/CE gli Stati membri possono autorizzare sui loro territori veicoli o veicoli combinati il cui peso e/o le cui dimensioni differiscono da quelle previste all'allegato I della direttiva. Tali veicoli o veicoli combinati dovrebbero inoltre essere autorizzati a circolare nelle operazioni transfrontaliere tra gli Stati membri. Deriva dagli obiettivi economici e del mercato interno che una tale operazione di trasporto che prevede l'attraversamento della frontiera non dovrebbe essere vietata tra due Stati membri se entrambi la autorizzano.

Occorre preservare anche in futuro l'attuale situazione relativa alle operazioni transfrontaliere. Senza la certezza del diritto su questo tema si potrebbe giungere a ostacoli sproporzionati per il mercato interno per i veicoli che circolano tra gli Stati membri."
